

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», in particolare per l'operazione 7.6.1.

Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014 e s.m.i.

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si propone di sostenere interventi preordinati a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile, in primo luogo incoraggiando lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e a invertire le tendenze al declino socio-economico e allo spopolamento delle zone rurali.

In Piemonte le zone rurali, e in particolar modo i territori rientranti nelle tipologie areali D e C, sono gravate da problemi di accessibilità e di frammentazione amministrativa e produttiva. Esse risentono del secolare percorso di abbandono che soltanto ultimamente sta mostrando in alcune aree segnali di controtendenza, evidenziati dal saldo demografico leggermente positivo.

Il PSR dovrà necessariamente affrontare la sfida della rivitalizzazione di tali territori, in coerenza con gli indirizzi dell'Accordo di partenariato e della strategia nazionale delle aree interne. La necessità di contrastare la frammentazione sociale ed economica e della governance del territorio è strategica, e richiede interventi che favoriscano l'aggregazione degli attori pubblici e privati del territorio e il loro coordinamento stimolando una progettualità a livello sovracomunale, pur tenendo conto di fabbisogni e peculiarità locali.

La dotazione dei servizi essenziali e la relativa scarsa accessibilità sono un aspetto critico nelle zone rurali del Piemonte, in particolare nelle tipologie areali D e C. Essa è in stretta relazione con le opportunità di rilancio di tali territori. Infatti la natura fisica del territorio ostacola notevolmente gli spostamenti e peraltro questi territori dispongono di una infrastrutturazione viaria qualitativamente inadeguata.

La misura 7 concorre principalmente al soddisfacimento dei fabbisogni F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) mediante i tipi di operazioni collegati alle seguenti sottomisure e focus area:

• operazione 7.1.1 (Stesura e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni) nell'ambito della sottomisura 7.1

(Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico), collegata principalmente alla focus area 6B;

• operazione 7.1.2 (Stesura e aggiornamento di piani naturalistici) nell'ambito della sottomisura 7.1

(Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico), collegata principalmente alla focus area 4A;

• operazione 7.3.1 (Infrastrutture per la banda ultralarga) nell'ambito della sottomisura 7.3 (

Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online), collegata principalmente alla focus area 6C;

• operazione 7.5.1 (Infrastrutture turistico-ricreative e informazione) nell'ambito della sottomisura 7.5 (

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala), collegata principalmente alla focus area 6B;

• operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio) nell'ambito della sottomisura 7.6 (

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente), collegata principalmente alla focus area 6B;

• operazione 7.6.2 (Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architettonici) nell'ambito della sottomisura 7.6 (

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente), collegata principalmente alla focus area 6B.

Il contributo delle operazioni sopra elencate al raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'innovazione, dell'ambiente e del cambiamento climatico è il seguente:

• operazione 7.1.1 (Stesura e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni): trattandosi di interventi immateriali il contributo è di tipo indiretto, ma non per questo meno importante. I piani sono infatti preordinati a indirizzare lo sviluppo del territorio verso tutti e 3 gli obiettivi trasversali;

• operazione 7.1.2 (Stesura e aggiornamento di piani naturalistici): vale quanto detto per l'operazione precedente, con particolare riguardo all'obiettivo trasversale dell'ambiente. L'operazione è infatti finalizzata a migliorare la conoscenza del territorio e la predisposizione e adozione degli strumenti di pianificazione e gestione per i siti della rete Natura 2000 (misure specifiche di conservazione, piani di gestione) e per altre aree ad alto valore naturalistico (piani naturalistici delle aree protette);

• operazione 7.3.1 (Infrastrutture per la banda ultralarga): la diffusione dell'accessibilità alla banda ultralarga nelle zone rurali consentirà l'introduzione di applicazioni TIC innovative per le attività produttive e per la popolazione, contribuendo all'obiettivo trasversale dell'innovazione ma anche agli obiettivi dell'ambiente e del cambiamento climatico nella misura in cui i nuovi servizi TIC contribuiranno alla smaterializzazione dell'economia;

• operazione 7.5.1 (Infrastrutture turistico-ricreative e informazione): contribuisce al principio dell'innovazione grazie al miglioramento del sistema informativo regionale sulle infrastrutture inserite nella rete del patrimonio escursionistico regionale, alla diffusione di sistemi di prenotazione di servizi turistici e servizi d'informazione ad alta intensità di conoscenza; al principio dell'ambiente attraverso la sostenibilità degli interventi infrastrutturali (tecniche di intervento a basso impatto e di conservazione della risorsa suolo); al cambiamento climatico, mediante tecniche d'intervento volte alla prevenzione dei rischi naturali e

del dissesto idrogeologico;

- operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio): uno degli obiettivi del recupero conservativo dei fabbricati d'alpeggio è il mantenimento del presidio umano in alta quota e la susseguente manutenzione del territorio, precipuamente a finalità di contrasto al dissesto idrogeologico. L'operazione contribuisce dunque in maniera diretta agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico, ma anche il contributo all'innovazione non è trascurabile poiché le modalità della presenza in alpeggio degli operatori possono giovare di soluzioni innovative (ad es. nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili o della connettività);
- operazione 7.6.2 (Manuali relativi a elementi paesaggistico-architettonici): trattandosi di interventi immateriali il contributo è di tipo indiretto, orientato principalmente ad obiettivi trasversali di carattere paesaggistico-ambientale. Alcune soluzioni che verranno prospettate nei manuali, peraltro, potranno fornire un contributo anche al cambiamento climatico e all'innovazione (nella misura in cui, ad esempio, propugneranno la bioedilizia o il ricorso a tipologie tradizionali "climaticamente sostenibili").

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 7.1.1 Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni, in particolare riferendosi alle tematiche oggetto di intervento attraverso gli altri tipi di operazioni della misura M07. L'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede infatti che "gli investimenti sostenuti nell'ambito della misura 7 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale". In considerazione dell'elevato numero di comuni presenti in Piemonte, il sostegno sarà limitato alla stesura di piani sovracomunali (l'ambito ottimale di riferimento è costituito dalle unioni di comuni di cui alla legge regionale n. 3/2014 "Legge sulla montagna").

Con riferimento agli interventi sostenuti dalle operazioni collegate alle altre sottomisure della misura 7, gli strumenti di pianificazione già esistenti sono:

- sottomisura 7.3: gli interventi dovranno essere realizzati in coerenza con il Piano nazionale banda larga;
- sottomisura 7.5: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della l.r. n. 12/2010 ("Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte") che individua nel catasto e nella rete del patrimonio escursionistico (RPE) gli strumenti di conoscenza e di pianificazione a cui devono riferirsi gli enti territoriali.

Per l'operazione "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio" rientrante nella sottomisura 7.6 non esistono specifici strumenti di pianificazione, pertanto gli interventi da realizzare dovranno essere programmati nei

piani di cui alla presente operazione.

I piani di sviluppo dei comuni dovranno essere redatti recependo gli strumenti di pianificazione settoriale esistenti. L'adozione dei piani da parte degli enti coinvolti costituirà condizione necessaria per la presentazione di una qualsivoglia domanda di aiuto nell'ambito dell'operazione "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio", collegata alla sottomisura 7.6.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale destinato a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 "Legge sulla montagna".

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Comuni in forma associata.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese connesse alla redazione dei piani di sviluppo (relative a consulenze, studi, analisi ed elaborazione dati) e le eventuali spese di pubblicazione degli stessi, in conformità alle norme dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è limitato ai piani dei comuni rientranti nelle tipologie areali D e C il cui territorio è classificato in tutto o in parte nelle zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto in primis del numero di comuni coinvolti e, in subordine, della superficie e della popolazione complessivamente interessata. Saranno privilegiati i piani che propongono soluzioni innovative ed ambientalmente sostenibili per il presidio del territorio.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1.

8.2.7.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'operazione 7.1.1.

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'operazione 7.1.1.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per l'operazione 7.1.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'operazione 7.1.1.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per l'operazione 7.1.1.

8.2.7.3.2. 7.1.2 Stesura ed aggiornamento dei Piani naturalistici

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la stesura e l'aggiornamento di piani di gestione per i siti Natura 2000 e di strumenti di pianificazione naturalistica per le aree protette della Regione Piemonte ai sensi della l.r. 19/2009.

I siti della rete Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico come le aree protette della Regione Piemonte ai sensi della l.r. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) necessitano di strumenti di pianificazione per la loro efficace tutela e gestione. Le misure di conservazione generali per la rete Natura 2000 sono state approvate nell'aprile 2014, mentre le misure di conservazione sito-specifiche sono in fase di predisposizione. Risulta necessario continuare l'attività di studio e redazione degli strumenti di tutela e gestione dei siti della rete Natura 2000, al fine di ottenere strumenti operativi omogenei, coerenti e condivisi per la protezione dei siti stessi e per la corretta ed efficace gestione del territorio. Anche le aree protette ai sensi della l.r. 19/2009 necessitano di strumenti di pianificazione naturalistica per la tutela e la gestione degli ecosistemi; per lo più tali strumenti sono già approvati e vigenti, ma in alcuni casi necessitano di aggiornamento o di integrazione, mentre in altri casi è necessario provvedere alla formazione di un nuovo piano.

L'operazione risponde al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) ed è collegata alla focus area 4A.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE Habitat;
- Direttiva 2009/147/CE Uccelli;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 e enti di gestione delle aree protette regionali.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Spese finalizzate alla stesura di piani di gestione per i siti Natura 2000 e di strumenti di pianificazione naturalistica delle aree protette regionali, comprese le spese relative alle attività conoscitive e d'approfondimento dell'ambiente e del territorio propedeutiche alla redazione dei piani (studi, analisi, elaborazione dati, cartografie) e alla pubblicazione dei medesimi.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Impegno da parte dei beneficiari all'adozione degli strumenti di tutela e gestione, ai sensi della l.r.19/2009, nei tempi che saranno stabiliti dai bandi.

Gli approfondimenti scientifici propedeutici alla redazione degli strumenti di pianificazione devono essere predisposti da esperti in materia di biodiversità ovvero in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica a indirizzo biologico, naturalistico o forestale.

I piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 devono essere elaborati conformemente alle norme nazionali e al "Manuale tecnico per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000". I piani naturalistici per le aree protette dovranno essere redatti sulla base di quanto previsto dalla l.r. 19/2009 e pertanto contenere analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la natura stessa dell'operazione tutti gli interventi concorrono pienamente agli obiettivi ambientali di tutela dell'ambiente e della biodiversità.

La selezione terrà conto delle priorità di conservazione di ambienti e specie individuate nel PAF (Prioritized Action Framework) approvato dalla Regione Piemonte con la DGR n. 15-1325 del 20 aprile 2015, ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 7 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
vedi paragrafo 8.2.15.4.1

8.2.7.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

vedi paragrafo 8.2.15.4.2

8.2.7.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura


Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]



8.2.7.3.3. 7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene gli investimenti volti alla realizzazione ed al miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nonché degli spazi aperti ad uso pubblico nell'ambito delle borgate del territorio montano piemontese.

L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) ed F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Direttiva (UE) n. 61/2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

D.lgs. n. 50/2016 "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Comuni o altri soggetti pubblici proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle

medesime.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali di:

adeguamento / rifacimento / realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della borgata [rete fognaria, rete idrica, opere di interrimento e/o potenziamento delle linee aeree (elettriche e telefoniche), rete di distribuzione del riscaldamento],

adeguamento / rifacimento / qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata (interventi di arredo, illuminazione e pavimentazione della viabilità interna della borgata).

Spese generali e tecniche, nel limite massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.

Relativamente all’IVA si rimanda al disposto di cui all’articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti saranno effettuati esclusivamente nell’ambito di borgate localizzate in zona di montagna ai sensi dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali D, C e BM.

Le borgate oggetto degli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi di ammissibilità: presenza di collegamento alla rete viaria ordinaria, borgate di antica formazione e di limitata estensione (in termini di numero di edifici), presenza trascurabile di edifici non utilizzabili (in quanto deteriorati o crollati).

I Comuni che intendano, per una determinata borgata, presentare una domanda di sostegno a valere sulla presente operazione dovranno obbligatoriamente presentare, congiuntamente, anche una seconda domanda di sostegno sull’operazione 7.4.1, nell’ambito di un organico “programma di intervento”. Per ciascuna “Unione Montana” sarà stabilito (in funzione della superficie e della popolazione dei territori eligibili nonché dell’eventuale inclusione del territorio nell’ambito delle aree selezionate per l’attuazione della “Strategia per le Aree Interne”) un numero massimo di “programmi” presentabili. L’individuazione delle candidature nell’ambito di ogni “Unione Montana” dovrà essere operata di concerto tra tutti i Comuni che la costituiscono.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Gli investimenti di cui alla presente operazione sono sovvenzionabili solo se realizzati sulla base di piani di sviluppo dei Comuni e se conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare la realizzazione di interventi in borgate localizzate nelle fasce più elevate del territorio montano, di dimensione contenuta, in buon stato di conservazione, di pregio architettonico, dotate di “servizi” ed aventi un livello di “vitalità” demografica ed economica sufficiente a garantire che l’intervento realizzato abbia le ricadute auspiccate.

Con riferimento agli investimenti proposti saranno privilegiate le domande di sostegno che conterranno interventi finalizzati alla "pedonalizzazione" della borgata, all'interramento delle linee aeree (elettriche e telefoniche) ed alla riqualificazione della pavimentazione stradale.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 90 % della spesa ammessa.

Le spesa ammessa dovrà essere ricompresa tra 100.000 euro e 400.000 euro. Tali soglie sono state definite tenendo conto sia dei maggiori costi degli interventi in aree montane (a causa delle difficoltà ambientali e di trasporto), sia della significatività minima delle opere realizzate, oltre che dell'esperienza del precedente periodo di programmazione (PSR 2007-2013).

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

8.2.7.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Opere di limitata estensione (ambito: borgata) per la realizzazione o il miglioramento delle quali si rende necessario un investimento totale non superiore a 400.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.4. 7.3.1 Infrastrutture per la banda ultralarga

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede l'estensione delle reti a banda ultralarga a partire dalle reti già infrastrutturate nelle precedenti programmazioni dei fondi europei. Gli interventi saranno realizzati a complemento di quelli previsti nell'analoga azione del programma operativo regionale cofinanziato dal FESR. A tal fine verrà redatto un piano di attività regionale sulla banda ultralarga comprendente le diverse fonti di finanziamento evidenziando laddove ciascuna interverrà.

Saranno realizzate infrastrutture fisse su filo o senza fili utilizzando prioritariamente infrastrutture di base disponibili già esistenti espandendo e migliorando le stesse nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e del libero accesso a pari opportunità a tutti gli operatori di mercato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

A ulteriore specificazione dell'analisi SWOT e della individuazione dei fabbisogni si specifica quanto segue. Secondo l'Osservatorio ICT del Piemonte nella regione è garantita una copertura di almeno 2 Mbps, ottenuta mediante l'impiego complementare di reti di trasporto basate sia su infrastruttura fisica (fibra + rame) che wireless. Si segnala l'aumento dell'offerta di servizi di banda larga su reti radio sia su frequenze "licenziate" in uso esclusivo che su frequenze "libere". A partire dal gennaio 2013 tutto il territorio piemontese, su scala comunale, è quindi raggiunto dal segnale in banda larga; i comuni coperti da un solo operatore privato sono 125 (nel 2011 erano 301). Nei restanti comuni l'offerta proviene da più operatori e in 400 comuni circa si assiste alla compresenza di più di quattro operatori. Tuttavia, si registrano situazioni in cui la disponibilità della fibra ottica non coincide con l'erogazione del servizio via filo da parte di alcun operatore. Restano raggiungibili solo grazie al servizio satellitare aree isolate ricadenti nelle tipologie areali C e D, dove in alcune identificate frazioni dei comuni non è disponibile alcuna offerta di connettività su infrastruttura terrestre di almeno 2 Mbps di banda. Si tratta di aree non ritenute redditizie a sufficienza dagli operatori del mercato per giustificare investimenti destinati all'adeguamento della rete a causa del limitato numero di utilizzatori e/o di condizioni geomorfologiche ardue.

Le azioni verranno implementate nelle zone dove si registrano carenze infrastrutturali e mancanza di servizi a banda ultra larga, in coerenza con l'orientamento strategico dell'Accordo di partenariato. A tal fine la Regione Piemonte ha commissionato un apposito studio che andrà a integrare i risultati delle consultazioni effettuate dal MISE a livello nazionale per individuare le coperture e i piani a tre anni degli investitori privati. Lo studio consentirà altresì di portare alla luce eventuali infrastrutture di base funzionali alla posa di fibra ottica o all'installazione di apparati per l'erogazione del servizio in modalità senza fili.

L'operazione è inquadrata all'interno dell'Agenda digitale italiana ed è in ottemperanza agli obiettivi dell'Agenda digitale europea.

Essa risponde prioritariamente al fabbisogno F21 (Sviluppare l'infrastrutturazione internet a banda ultralarga nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6C.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare i costi sostenuti per gli investimenti effettuati.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - “Strategia banda ultralarga”

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Enti e organismi pubblici, agenzie ed enti strumentali degli stessi e società dagli stessi controllate, operatori di rete.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Spese per l’acquisizione e la messa in esercizio dell’attrezzatura necessaria all’erogazione e all’accesso di servizi di connettività, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica quali:

- interventi su infrastrutture esistenti
- opere civili e impiantistiche
- attrezzature di backhaul
- oneri di sicurezza
- spese generali, comprensive di eventuali spese di gestione riconosciute in fase di attuazione per un massimo del 12% della spesa ammissibile.

Non sono ammissibili tutte le spese non indicate e in particolare:

- i costi connessi al contratto di leasing (margine, interesse per il rifinanziamento, overhead e costi di

assicurazione);

- interventi di manutenzione ordinaria;
- canoni da servizio.

L'IVA è ammissibile secondo i disposti dell'articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non rappresentano costi ammissibili gli oneri accessori dell'intervento, siano essi fiscali o finanziari.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi gli interventi realizzati nelle aree rurali con problemi di sviluppo (tipologia areale D) e nelle aree rurali intermedie (tipologia areale C) a fallimento di mercato.

La determinazione di tale condizione verrà effettuata utilizzando i risultati delle consultazioni periodiche a cura del MISE ed eventualmente integrati con ulteriori consultazioni pubbliche a livello regionale.

Gli interventi saranno inoltre ammessi solo se in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea 2020 con l'eccezione di tecnologie "ponte" che consentano di garantire un servizio in aree bianche a costi ragionevoli e che abbiano una chiara prospettiva di raggiungimento degli obiettivi a breve termine.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei territori oggetto di intervento verrà effettuata in base al rapporto tra il costo stimato dell'intervento e la popolazione che potenzialmente ne beneficerà dando priorità agli interventi in tipologia areale D.

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura XXX e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

1. *Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.*

2. La stessa amministrazione potrebbe, anche solo per quota parte dei fondi, essere allo stesso tempo sia beneficiaria che autorità di gestione generando un rischio di potenziale conflitto di interessi.

R4: Appalti pubblici

Sia nella fase di progettazione che in quella di implementazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per l'acquisizione di beni e servizi ed il conferimento di incarichi, al fine di garantire trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione degli interventi

R7: Selezione dei beneficiari

I beneficiari potranno essere di quattro tipologie differenti a seconda dei dettagli del piano degli interventi: ente nazionale, ente privato selezionato tramite procedura d'appalto o tramite soggetto attuatore (*in house*) e graduatoria beneficiari ammissibili per quanto riguarda le misure a sostegno della domanda con l'utilizzo di voucher.

R8: Sistemi IT

La gestione delle domande se condotta in maniera non adeguata potrebbe portare a ritardi ed inefficienze.

R9: Richieste di pagamento

Esiste un rischio di ricevere errate richieste di pagamento da parte dei beneficiari od il verificarsi di problematiche dovute al mancato rispetto di scadenze per l'esecuzione di lavori, servizi od incarichi così come evidenziato dalle esperienze maturate nel corso della precedente programmazione.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

1. Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

2. La redazione di un piano di dettaglio per la realizzazione degli interventi garantirà la corretta separazione dei ruoli.

R4: Appalti pubblici

Saranno messe in atto procedure che consentano una verifica amministrativa esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dal beneficiario subordinando alla verifica stessa l'effettiva erogazione

del finanziamento come stabilito dal reg.(UE) n. 809/2014 art 48. par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione “*con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...*”.

R7: Selezione dei beneficiari

Nel caso della convenzione esistente i possibili beneficiari sono enti pubblici nazionali quali il Ministero per lo Sviluppo Economico. In caso di appalti specifici verranno individuati specifici criteri di garanzia e di selezione per valutare l'ammissibilità dei beneficiari.

R8: Sistemi IT

Al fine di garantire la corretta gestione verranno utilizzate procedure informatizzate a cura del Sistema Piemonte

R9: Richieste di pagamento

Saranno previsti meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi di penalizzazione graduale per gli eventuali ritardi con l'obiettivo di ridurre errori ed eventuali revoche degli aiuti.

Tali procedure permetteranno di prevenire ed individuare eventuali irregolarità per al fine di garantire il rispetto delle tempistiche e dei costi ammessi nella realizzazione degli interventi.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che la gestione della misura, una volta rese operative le azioni di mitigazione sopra riportate a fronte dei rischi individuati, possa rispondere in modo soddisfacente alle esigenze di verifica e controllo richieste dai regolamenti.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

La deroga è prevista dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.5. 7.4.1 Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene gli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo nell'ambito delle borgate del territorio montano piemontese, attraverso la realizzazione o il miglioramento delle strutture ed infrastrutture a tal fine adibite.

L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) ed F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013;

D.lgs. n. 50/2016 "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Comuni o altri soggetti pubblici proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali di realizzazione e/o potenziamento di:

biblioteche e laboratori linguistici e di lettura,

laboratori per attività artistiche, culturali, teatrali e musicali,

laboratori informatici e multimediali,

laboratori finalizzati alla diffusione delle conoscenze scientifiche ed ambientali,

laboratori ed impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie.

Spese generali e tecniche, nel limite massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.

Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti saranno effettuati esclusivamente nell'ambito di borgate localizzate in zona di montagna ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali D, C e BM.

Le borgate oggetto degli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi di ammissibilità: presenza di collegamento alla rete viaria ordinaria, borgate di antica formazione e di limitata estensione (in termini di numero di edifici), presenza trascurabile di edifici non utilizzabili (in quanto deteriorati o crollati).

I Comuni che intendano, per una determinata borgata, presentare una domanda di sostegno a valere sulla presente operazione dovranno obbligatoriamente presentare, congiuntamente, anche una seconda domanda di sostegno sull'operazione 7.2.1, nell'ambito di un organico "programma di intervento". Per ciascuna "Unione Montana" sarà stabilito (in funzione della superficie e della popolazione dei territori eligibili nonché dell'eventuale inclusione del territorio nell'ambito delle aree selezionate per l'attuazione della "Strategia per le Aree Interne") un numero massimo di "programmi" presentabili. L'individuazione delle candidature nell'ambito di ogni "Unione Montana" dovrà essere operata di concerto tra tutti i Comuni che la costituiscono.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Gli investimenti di cui alla presente operazione sono sovvenzionabili solo se realizzati sulla base di piani di sviluppo dei Comuni e se conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare la realizzazione di interventi in borgate localizzate nelle fasce più elevate del territorio montano, di dimensione contenuta, in buon stato di conservazione, di pregio architettonico, dotate di “servizi” ed aventi un sufficiente livello di “vitalità” demografica ed economica sufficiente a garantire che l’intervento realizzato abbia le ricadute auspicate.

Con riferimento agli investimenti proposti saranno privilegiate le domande di sostegno che prevederanno il ricorso, nella realizzazione degli interventi, a soluzioni innovative volte a migliorare il rendimento energetico degli edifici nonché le domande di sostegno che conterranno interventi finalizzati alla presentazione in chiave turistica del territorio di riferimento.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 90 % della spesa ammessa.

Le spesa ammessa dovrà essere ricompresa tra 100.000 euro e 400.000 euro. Tali soglie sono state definite tenendo conto sia dei maggiori costi degli interventi in aree montane (a causa delle difficoltà ambientali e di trasporto), sia della significatività minima delle opere realizzate, oltre che dell'esperienza del precedente periodo di programmazione (PSR 2007-2013).

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

8.2.7.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

--

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Opere di limitata estensione (ambito: borgata) per la realizzazione o il miglioramento delle quali si rende necessario un investimento totale non superiore a 400.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.6. 7.5.1 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti di miglioramento delle infrastrutture turistiche e ricreative su piccola scala e il potenziamento della relativa informazione turistica, da attuare in forma coordinata tra il livello locale e regionale al fine di contribuire a diversificare e destagionalizzare l'offerta turistica, conservare il paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il contatto diretto con i turisti e favorire la creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali. Gli investimenti dovranno essere inseriti nel contesto della rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE) prevista dalla legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte), la quale costituisce strumento di riferimento per la pianificazione degli interventi di sviluppo dell'outdoor sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'operazione concorre al fabbisogno F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.

Essa prevede in particolare due tipologie di intervento:

- tipologia 1: potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor e miglioramento della piccola ricettività per la sosta dei turisti, della segnaletica informativa e della realizzazione di centri per l'informazione, l'accoglienza e la prenotazione di servizi turistici;
- tipologia 2: implementazione di sistemi informativi sulle infrastrutture incluse nella RPE.

L'operazione sarà attuata sia attraverso bandi che iniziative direttamente realizzate dalla Regione Piemonte. Queste ultime possono riguardare sia l'implementazione del sistema informativo regionale che la realizzazione di interventi infrastrutturali tesi a completare quelli attuati dagli altri beneficiari in un'ottica di armonizzazione della rete fruitiva.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare, in tutto o in parte, i costi sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare gli articoli da 65 a 71;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- d. lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del

Piemonte”;

- legge regionale n. 8 del 18 febbraio 2010 “Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo”;
- legge regionale n. 9 del 18 febbraio 2010 “Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse”.

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Enti pubblici singoli o associati, enti di gestione delle aree protette regionali, associazioni di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria l’organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative e turistiche connesse all’escursionismo e all’alpinismo (limitatamente agli investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture strettamente a servizio della fruizione pubblica escursionistica ed alpinistica come rifugi, bivacchi e ostelli), Regione Piemonte.

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

Tipologia 1 (Potenziamento di infrastrutture turistiche e per l’informazione turistica): investimenti materiali per :

- creazione e miglioramento di itinerari fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo, di vie ferrate, di siti di arrampicata e di altre infrastrutture di tipo ricreativo e a servizio dell’outdoor, compresa la segnaletica informativa e la fornitura dell’attrezzatura a servizio della fruizione pubblica;
- riqualificazione e costruzione di piccole strutture ricettive (ad es. rifugi, bivacchi, ostelli) per la sosta dei turisti, di centri per l’informazione, l’accoglienza turistico-sportiva e la prenotazione di servizi turistici.

Tipologia 2 (Implementazione di sistemi informativi): investimenti materiali e immateriali per:

- implementazione del sistema informativo regionale sul patrimonio infrastrutturale ricompreso nella RPE;
- potenziamento dell’informazione turistica locale da attuarsi in forma coordinata con il sistema informativo regionale (realizzazione di sistemi informatici per la gestione dei flussi informativi, la prenotazione dei servizi, l’accoglienza dei visitatori e le presenze turistiche).

Spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi al progetto presentato, fino a un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi. Relativamente all’IVA si rimanda al disposto di cui all’articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti infrastrutturali e per l’informazione turistica sono sovvenzionabili se coerenti con la pianificazione della Rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE) di cui alla l.r. 12/2010.

Gli itinerari escursionistici, cicloescursionistici e cicloturistici, le vie ferrate e i siti di arrampicata interessati dagli investimenti devono essere inclusi nella RPE. I sentieri facenti parte degli itinerari valorizzati devono essere interdetti a usi fruitivi con mezzi motorizzati.

L’informazione turistica deve prioritariamente contemplare l’accessibilità all’informazione da parte di turisti stranieri.

L’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo della RPE, includente informazioni relative a

percorsi e itinerari escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata, vengono effettuati direttamente dalla Regione Piemonte.

Tali servizi potranno essere realizzati con il sistema dell' "In house providing" In tale caso

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno privilegiati gli interventi volti a:

- migliorare ambiti fruitivi già organizzati per la gestione delle infrastrutture e l'offerta innovativa ed integrata di servizi turistici;
- favorire l'uso di mezzi alternativi all'auto, l'intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico di linea e integrativi a chiamata per ridurre il carico ambientale;
- favorire l'accessibilità a soggetti disabili;
- favorire il coinvolgimento degli operatori del settore agricolo nell'offerta di servizi ai turisti e nella realizzazione degli interventi infrastrutturali volti tra l'altro a prevenire il dissesto idrogeologico;
- centralizzare l'informazione e favorire l'uso di social media in forma innovativa.

Ai fini della selezione degli interventi sarà utilizzato un sistema di punti con soglie minime di accesso. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 90% della spesa ammessa.

Per gli interventi realizzati direttamente dalla Regione Piemonte: contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

Per gli interventi realizzati da soggetti diversi dalla Regione Piemonte la spesa ammessa deve essere compresa fra i seguenti limiti:

tipologia 1 (interventi infrastrutturali): fra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 300.000 euro;

tipologia 2 (sistemi informativi): fra un minimo di 20.000 euro e un massimo di 100.000 euro.

Detti limiti minimi e massimi di spesa ammissibile sono stati fissati con riferimento a interventi analoghi del PSR 2007-2013.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

8.2.7.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.6.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Infrastrutture utilizzate in ambito locale per l'informazione turistica, la fruizione e l'accoglienza in sicurezza di singoli o gruppi di persone prevalentemente non organizzati che praticano attività outdoor in ambienti naturali o seminaturali per il cui miglioramento si prevede un investimento non superiore a 300.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

--

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.7. 7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico in montagna

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene il mantenimento della funzionalità dei ricoveri di alpeggio e delle altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico localizzate in montagna (tipologie areali D e C2), nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e paesaggistica. Il recupero conservativo dei fabbricati d'alpeggio, normalmente situati a quote elevate, spesso al di sopra del limite della vegetazione forestale, consente di perseguire due finalità fra loro collegate: assicurare la continuazione dell'attività tradizionale della transumanza estiva (requisito fondamentale per mantenere l'equilibrio vegetativo creatosi con il pascolo in quota) e, conseguentemente, garantire la conservazione dei pascoli come elemento paesaggistico di pregio. Il miglioramento delle strutture zootecniche diverse dai fabbricati di alpeggio, situate normalmente a quote meno elevate, concorre al perseguimento delle medesime finalità. L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Una migliorata attrattività panoramica e paesaggistica dell'alpeggio può contribuire infatti anche al richiamo di un sempre maggior numero di turisti (trekking). La riqualificazione dei fabbricati dovrà tener conto delle soluzioni architettoniche e paesaggistiche locali, inclusi i materiali utilizzati, tipici del paesaggio alpino. L'operazione è collegata alla focus area 6B.

8.2.7.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

8.2.7.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» .

8.2.7.3.7.4. Beneficiari

Proprietari pubblici e privati di alpeggi e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico.

8.2.7.3.7.5. Costi ammissibili

- Investimenti materiali per il restauro e la riqualificazione dei fabbricati di alpeggio e delle loro pertinenze, finalizzati anche alla loro originaria fruibilità (riqualificazione di strutture interne ed esterne, ivi comprese le relative opere impiantistiche di completamento).
 - Investimenti immateriali quali le spese di progettazione, la direzione dei lavori e gli oneri per la sicurezza e le consulenze specialistiche nel limite massimo del 12 % dei lavori ammessi.
- Non sono ammissibili a finanziamento interventi di manutenzione straordinaria.

8.2.7.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi pubblici sono sovvenzionabili se realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni ove tali piani esistano e se sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.
Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.7.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in coerenza con l'impianto strategico del PSR della Regione Piemonte e sono individuati in modo tale da poter selezionare quei progetti che possono maggiormente contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Saranno privilegiati gli interventi riguardanti alpeggi per i quali sia stata presentata domanda di sostegno sull'operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi) rientrante nella sottomisura 4.3.

Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti elementi:

- superficie complessiva del pascolo;
- presenza di una pluralità di attività economiche;
- aspetti innovativi nell'uso dell'acqua e nel rendimento energetico dell'edificio;
- coerenza con soluzioni architettoniche e paesaggistiche previste da manuali per il recupero nonché utilizzo dei materiali tipici del paesaggio alpino;
- ubicazione dell'alpeggio in aree ad alto valore naturalistico (zone Natura 2000, aree protette ai sensi della l.r. 19/2009) o in prossimità di itinerari escursionistici;
- continuità d'uso dell'alpeggio per attività agricolo-pastorale.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso, stabilita

con il bando congiuntamente ai punteggi attribuiti ai criteri sopra esposti. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al:

- 90 % della spesa ammessa per i proprietari pubblici;
- 50 % della spesa ammessa per i proprietari privati.

La spesa ammessa dovrà essere ricompresa tra 50.000 euro e 200.000 euro. Tali soglie sono state definite tenendo conto sia dei maggiori costi degli interventi in alpeggio a causa delle difficoltà ambientali e di trasporto, sia della significatività minima delle opere realizzate, oltre che dell'esperienza dei precedenti periodi di programmazione.

I contributi costituenti “aiuto” (riqualificazione in funzione di un utilizzo multifunzionale non meramente agricolo e zootecnico) sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nei limiti del regime «de minimis».

8.2.7.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

8.2.7.3.7.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.7.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.8. 7.6.2 Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architettonici

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene studi volti a sistematizzare e omogeneizzare i contenuti dei manuali, delle linee guida e dei cataloghi esistenti finalizzati all'individuazione degli elementi tipici degli insediamenti rurali, delle tipologie costruttive di valenza storico-documentaria, dei caratteri paesaggistici e naturalistici caratterizzanti i diversi ambiti del territorio regionale, nonché alla definizione di schede tecniche per la realizzazione degli interventi.

Finalità dell'operazione è fornire strumenti alle amministrazioni locali che risultino coerenti con le previsioni del Piano paesaggistico regionale e ne costituiscano attuazione, facendo proprie anche le indicazioni contenute nei manuali esistenti. Tali strumenti saranno concepiti come sistematizzazione e riorganizzazione delle informazioni contenute nei documenti già realizzati, nonché approfondimento degli stessi, al fine di fornire:

- indirizzi alle progettualità locali utili a garantire che gli interventi siano in linea con le peculiarità degli ambiti di paesaggio e le specificità dei diversi contesti comunali;
 - indicazioni per gli interventi di conservazione e riqualificazione degli edifici appartenenti al patrimonio rurale, per l'adeguamento antisismico delle strutture e per il risparmio energetico, con attenzione al principio della valorizzazione delle risorse e delle identità locali quali elementi determinanti per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo socio-economico e territoriale delle aree più fragili.
- Anche le nuove costruzioni dovranno risultare coerenti con le indicazioni degli studi/strumenti sopra citati. L'operazione risponde ai fabbisogni F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.

8.2.7.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a coprire i costi sostenuti per l'intervento.

8.2.7.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Piano paesaggistico regionale adottato con la DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015 ai sensi della legge regionale n. 56/1977 (Tutela e uso del suolo) e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s .m.i.

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

8.2.7.3.8.4. Beneficiari

Regione Piemonte.

Tale servizio potrà essere realizzato con il sistema dell' "In houseproviding". In tale caso: la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici; il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione; l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.7.3.8.5. Costi ammissibili

- Indagini, studi, analisi ed elaborazione dati.
 - Azioni di sensibilizzazione sul territorio per l'applicazione delle linee di indirizzo regionali.
 - Spese di riproduzione cartacea e/o digitale.
- Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.7.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Non pertinente.

8.2.7.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente

8.2.7.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al 100% dei costi ammissibili.

8.2.7.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 7 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

Vedi paragrafo 8.2.7.4.1

8.2.7.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Vedi paragrafo 8.2.7.4.2

8.2.7.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi paragrafo 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]” per la misura 7 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR. Per l’operazione 7.3.1 (Infrastrutture per la banda ultralarga) si è approfondita l’analisi di verificabilità e controllabilità al livello di operazione.

R2 - Ragionevolezza dei costi: problematiche connesse ad una non corretta quantificazione (“finanziaria”) delle spese ammissibili.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati: problematiche connesse ad una non esaustiva individuazione delle spese ammissibili.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati: problematiche connesse ad una non corretta individuazione delle spese generali e tecniche e ad una diversa individuazione della percentuale massima riconosciuta nell’ambito delle diverse Sottomisure / operazioni.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati: mancata individuazione delle tempistiche delle diverse fasi procedurali.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati: possibile errata valutazione della coerenza degli interventi proposti in domanda di aiuto con quanto previsto dalla Misura (La normativa UE non prevede, in sede di ammissione a finanziamento, l’effettuazione di un controllo in situ).

R4 - Appalti pubblici: problematiche connesse ad una non corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici (lavori e/o servizi/forniture).

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:

R3 - Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Azione di mitigazione R2: per i lavori utilizzo generalizzato del Prezziario regionale; per acquisti e forniture definire una modalità univoca in merito al ricorso al metodo dei “3 preventivi”. Sarà prevista in fase di stesura dei bandi ed attuata in occasione della predisposizione dei progetti, nonché verificata in sede di istruttoria.

Azione di mitigazione R3: definire le spese ammissibili e non ammissibili per macrocategorie di interventi, cercando di dirimere (sulla scorta dell’esperienza pregressa) i casi dubbi. Sarà attuata in sede di predisposizione dei bandi.

Azione di mitigazione R3: compilare un “elenco” delle voci che rientrano (o non rientrano) nelle spese generali e tecniche. Riconoscere un valore percentuale massimo di spese generali e tecniche riconosciute (eventualmente più basso per gli acquisti): es.: 12% per i lavori, 4% per gli acquisti. Sarà prevista in fase di stesura dei bandi ed attuata in occasione della predisposizione dei progetti, nonché verificata in sede di

istruttoria.

Azione di mitigazione R3: individuare le tempistiche per le diverse fasi ed esplicitarle nei bandi. Per le diverse Sottomisure / operazioni, preliminarmente alla loro attivazione, sarà svolta un'azione volta a coordinarne i tempi attuativi.

Azione di mitigazione R3: prevedere (ove necessario) l'effettuazione di un controllo in situ, preventivo all'ammissione a finanziamento, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano la necessità dell'intervento proposto. Sarà eventualmente attuata durante la fase istruttoria, e comunque prima dell'ammissione a finanziamento.

Azione di mitigazione R4: fornire preventivamente (ove necessari, ovvero nei casi "dubbi" sinora riscontrati) sia agli istruttori che ai beneficiari le informazioni occorrenti a garantire interpretazione univoca e corretta applicazione della normativa. Sarà attuata nella fase di informazione e comunicazione preliminare all'emanazione dei bandi.

Azione di mitigazione R3: Formulazione dei documenti attuativi: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle sottomisure/operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Si ritiene che la puntuale realizzazione delle azioni di mitigazione volte a definire nel dettaglio le spese ammissibili, circoscrivere le spese tecniche e individuare le tempistiche delle diverse fasi attuative porterà a contenere in modo evidente i problemi e i rischi incontrati nella passata programmazione; le ulteriori fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità da svolgere parallelamente, e di concerto tra AdG e OPR, alla formulazione dei documenti attuativi regionali consentiranno di soddisfare l'esigenza espressa dall'art. 62(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente: per la tipologia degli interventi previsti non servono metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi quanto indicato nelle corrispondenti sezioni delle singole operazioni.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Vedasi quanto indicato nelle corrispondente sezione dell'operazione 7.3.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna annotazione da aggiungere.